

I nuovi reati ex D.Lgs. 231/01: analisi ed aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

*Verona,
4 Dicembre 2015*



Indice



- 1. Le nuove disposizioni in materia di Anticorruzione ed i principali impatti sulla responsabilità d'impresa ex D.Lgs. 231/01***
- 2. La Legge Ecoreati ed i principali impatti sulla responsabilità d'impresa ex D.Lgs. 231/01***
- 3. Le nuove disposizioni in materia di Autoriciclaggio ed i principali impatti sulla responsabilità d'impresa ex D.Lgs. 231/01***
- 4. Le Nuove Linee di Confindustria: cenni***
- 5. Le attività di adeguamento relative ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo: recap ed esempi***
- 6. Conclusioni***


LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

*I principali impatti sulla responsabilità
d'impresa ex D.Lgs. 231/01*

1



Le nuove disposizioni in materia di Anticorruzione



La **Legge 27 maggio 2015, n. 69**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015, n. 124 e in vigore dal 14 Giugno 2015, recante "**Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio**" (di seguito, per brevità, "**Legge Anticorruzione**") introduce importanti novità al **Codice Civile**, al **Codice Penale** e al **Codice di Procedura Penale** finalizzate principalmente al contrasto della corruzione e in materia di reati societari.



Molte delle novità introdotte comportano **modifiche al catalogo dei reati** contemplati dal **D.Lgs. 231/01**, con particolare riguardo:

- ai **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
- ai **Reati Societari**,

comportando, quindi, la necessità per le aziende di rafforzare i propri meccanismi di controllo preventivo con riferimento a tali fattispecie.

Le nuove disposizioni in materia di anticorruzione ed il D.Lgs. 231/01

I principali impatti sulla responsabilità d'impresa

*Modifiche ai reati contro la
Pubblica Amministrazione*



I REATI MODIFICATI DALLA LEGGE n. 69/2015 (“Legge Anticorruzione”)

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Le nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 69/2015 e, in vigore a partire dal 14 Giugno 2015, comportano la **modifica** di alcuni **reati** e disposizioni del Codice Penale in materia **di corruzione e concussione**.

Principali reati modificati

- ✓ Concussione (art.317 c.p.)
- ✓ Corruzione per l’esercizio della funzione” (art.318 c.p.)
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.)
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- ✓ Circostanze attenuanti (art. 323-bis c.p)

I REATI MODIFICATI DALLA LEGGE n. 69/2015 (“Legge Anticorruzione”)

Reati contro la Pubblica Amministrazione: modifiche alle fattispecie rilevanti ex D.Lgs. 231/01

Con particolare riguardo ai **reati già inclusi nel novero del D.Lgs. 231/01 e oggetto di modifica nella relativa formulazione**, si fornisce uno schema di confronto tra la precedente e la nuova formulazione.

Reato	Precedente formulazione	NUOVA formulazione
Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 318 c.p.	<i>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i>	<i>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.</i>
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319 c.p.	<i>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.</i>	<i>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</i>
Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319-quater c.p.	<i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</i>	<i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</i>

Modifiche apportate

Inasprimento della pena massima a carico della persona fisica.

I REATI MODIFICATI DALLA LEGGE n. 69/2015 (“Legge Anticorruzione”)

Reati contro la Pubblica Amministrazione: modifiche alle fattispecie rilevanti ex D.Lgs. 231/01

Reato	Precedente formulazione	NUOVA formulazione
Concussione Art. 317 c.p.	<i>Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</i>	<i>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</i>

Modifiche apportate

L'ambito soggettivo di applicazione della fattispecie di concussione (art. 317 c.p.) **torna a comprendere anche l'incaricato di un pubblico servizio**, come nella formulazione precedente alla L. n. 190/2012 (c.d. «Legge Severino”).

I REATI MODIFICATI DALLA LEGGE n. 69/2015 (“Legge Anticorruzione”)

Ulteriori novità: Circostanze attenuanti

Con riguardo alle circostanze attenuanti già previste per i reati di corruzione, le nuove disposizioni in materia di Anticorruzione prevedono un ulteriore sconto di pena per chi si sia efficacemente adoperato:

- per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
- per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili, ovvero
- per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Reato	Precedente formulazione	NUOVA formulazione
Circostanze attenuanti Art. 323-bis c.p.	<i>Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.</i>	<i>Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, (1) 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.</i> <i>Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.</i>

Le nuove disposizioni in materia di anticorruzione ed il D.Lgs. 231/01

I principali impatti sulla responsabilità d'impresa

Modifiche ai reati societari



I REATI MODIFICATI DALLA LEGGE n. 69/2015 (“Legge Anticorruzione”)

Reati societari

Le nuove disposizioni introdotte dalla Legge n.69/2015 e, in vigore a partire dal 14 Giugno 2015, comportano:

- la **modifica di alcune fattispecie di reato presupposto** in tema di **falso in bilancio**,
- l'**introduzione di nuove fattispecie di reato ad esso correlate.**

Reati modificati

- ✓ False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.)
- ✓ False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori delle società quotate, prima rubricato come « False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori» (art.2622 c.c.)

Disposizioni di nuova introduzione

- ✓ Fatti di lieve entità (art.2621-bis c.c.)
- ✓ Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.)

I REATI MODIFICATI DALLA LEGGE n. 69/2015 (“Legge Anticorruzione”)

Reati societari: modifiche alle fattispecie rilevanti ex D.Lgs. 231/01

Con particolare riguardo alle fattispecie già incluse nel novero del DLgs 231/01 e **oggetto di modifica nella relativa formulazione**, si fornisce uno schema di confronto tra la precedente e la nuova formulazione.

Reato	Precedente formulazione	NUOVA formulazione
False comunicazioni sociali Art. 2621 c.c.	<i>"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.</i>	<i>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</i>

.. Segue....

I REATI MODIFICATI DALLA LEGGE n. 69/2015 (“Legge Anticorruzione”)

Reati societari: modifiche alle fattispecie rilevanti ex D.Lgs. 231/01

Reato	Precedente formulazione	NUOVA formulazione
False comunicazioni sociali Art. 2621 c.c.	<p>La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p>Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".</p>	<p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>

I REATI MODIFICATI DALLA LEGGE n. 69/2015 (“Legge Anticorruzione”)

Reati societari: modifiche alle fattispecie rilevanti ex D.Lgs. 231/01

Reato	Precedente formulazione	NUOVA formulazione
False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori Ora rubricato False comunicazioni sociali delle società quotate Articolo 2622 c.c.	<p>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	<p>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sono puniti, con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p>

I REATI MODIFICATI DALLA LEGGE n. 69/2015 (“Legge Anticorruzione”)

Reati societari: modifiche alle fattispecie rilevanti ex D.Lgs. 231/01

Reato	Precedente formulazione	NUOVA formulazione
False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori Ora rubricato «False comunicazioni sociali delle società quotate» Articolo 2622 c.c.	<p><i>Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.</i></p> <p><i>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.</i></p> <p><i>La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</i></p> <p><i>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa</i></p>	<p>"Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none">1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"</p>

I REATI MODIFICATI DALLA LEGGE n. 69/2015 (“Legge Anticorruzione”)

Reati societari: modifiche alle fattispecie rilevanti ex D.Lgs. 231/01

Il nuovo reato presupposto di False Comunicazioni Sociali per “Fatti di lieve entità”(art. 2621- bis c.c.)

Reato	Formulazione
Fatti di lieve entità Articolo 2621-bis c.c.	<i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</i>

I REATI MODIFICATI DALLA LEGGE n. 69/2015 (“Legge Anticorruzione”)

Reati societari

Il nuovo articolo in materia di non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.)

Reato	Formulazione
Non punibilità per particolare tenuità Articolo 2621-ter codice civile	<i>Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo <u>131-bis del codice penale</u>, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis ».</i>

Il nuovo articolo in materia di non punibilità per particolare tenuità **non si applica nel caso di società quotate** perché:

- l'articolo 2621-ter della legge anticorruzione si riferisce esclusivamente alle non quotate;
- l'istituto generale disciplinato dall'articolo 131 bis del Codice penale subordina l'applicazione della causa di non punibilità ai reati puniti fino a cinque anni.



Le false comunicazioni sociali delle società quotate in futuro saranno sanzionate con la reclusione da tre a otto anni, per cui risultano conseguentemente escluse dall'istituto.


LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECOREATI

*I principali impatti sulla responsabilità
d'impresa ex D.Lgs. 231/01*

2



La Legge Ecoreati: che cos'è?



La **Legge 22 maggio 2015 n. 68**, pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 28 maggio 2015 n. 122, e in vigore dal 29 maggio 2015, recante "**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**" (cd. "**Legge Ecoreati**"), introduce nel codice penale il **Titolo VI-bis**, dedicato ai **delitti contro l'ambiente** ed **apporta alcune modifiche ai reati presupposto** della responsabilità amministrativa degli enti **di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01**, prevedendo **nuove fattispecie e modificandone** alcune richiamate nella precedente formulazione.

La nuova norma, quindi, inasprisce il sistema sanzionatorio in materia ambientale ed estende il catalogo dei reati punibili in capo agli enti.

Tali novità comportano la **necessità** per le aziende **di rafforzare i propri meccanismi di controllo preventivo** con riferimento ai reati ambientali, anche in considerazione del recepimento di alcune di tali modifiche nel novero dei reati contemplati dal **Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001**.

I REATI MODIFICATI DALLA LEGGE n. 68/2015 (“Legge Ecoreati”)

“Ecoreati”

Le nuove disposizioni introdotte dalla **Legge n. 68/2015 in vigore a partire dal 29 Maggio 2015**, comportano:

- **l'introduzione di nuove fattispecie di reato in materia ambientale;**
- **la modifica di alcune fattispecie di reato presupposto già previste in materia ambientale.**

Disposizioni di nuova introduzione

- ✓ art. 452-bis, c.p., "Inquinamento ambientale"
- ✓ art. 452-quater, c.p., "Disastro ambientale"
- ✓ art. 452-quinquies, c.p., "Delitti colposi contro l'ambiente"
- ✓ art. 452-sexies, c.p., "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"
- ✓ art. 452-octies, c.p., "Circostanze aggravanti"

Principali reati modificati

- ✓ art. 260, D.Lgs. 152/2006, "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"

LEGGE n. 68/2015 (cd. “Legge Ecoreati”)

Il nuovo reato presupposto di Inquinamento Ambientale (art. 452-bis c.p.)

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge Ecoreati, nel titolo VI del libro secondo del codice penale è introdotto l'articolo 452-bis c.p. che contempla il reato di **Inquinamento Ambientale**.

Reato	Formulazione
Inquinamento Ambientale Art. 452-bis c.p.	<i>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</i> 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <i>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</i>

Elemento soggettivo

Si tratta di un reato **punibile sia a titolo di dolo che di colpa** (in questo caso la pena è ridotta. Cfr. Art. 452-quinquies c.p.). Ai fini della ravvisabilità del dolo, pur non essendo necessaria l'esistenza del fine di provocare un inquinamento ambientale, occorre tuttavia la coscienza e la volontà di compromettere o deteriorare in modo significativo e misurabile l'ambiente.

Pene per la persona giuridica

Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. **Sanzioni interdittive** di cui all'art. 9, co. 2, D.Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 1 anno (si aggiungano sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, in caso di sanzioni interdittive, la pubblicazione della sentenza di condanna).

LEGGE n. 68/2015 (cd. “Legge Ecoreati”)

Il nuovo reato presupposto di Disastro Ambientale (art. 452-quater c.p.)

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge Ecoreati, nel titolo VI del libro secondo del codice penale è introdotto l'articolo 452-quater c.p. che contempla il reato di **Disastro Ambientale**.

Reato	Formulazione
Disastro Ambientale Art. 452-quater c.p.	<i>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</i> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <i>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</i>

Elemento soggettivo

Si tratta di un **reato punibile sia titolo di dolo che di colpa** (in questo caso la pena è ridotta. Cfr. Art. 452-quinquies c.p.). Ai fini della ravvisabilità del dolo, pur non essendo necessaria l'esistenza del fine di provocare un disastro ambientale, occorre tuttavia la coscienza e la volontà di alterare in modo irreversibile l'equilibrio di un ecosistema o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e ripristinabile solo con mezzi eccezionali o che abbia cagionato un'offesa alla pubblica incolumità.

Pene per la persona giuridica

Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. **Sanzioni interdittive** di cui all'art. 9, co. 2, D.Lgs. 231/01. Non è stabilita la durata massima della sanzione interdittiva (si aggiungano sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, in caso di sanzioni interdittive, la pubblicazione della sentenza di condanna).

LEGGE n. 68/2015 (cd. “Legge Ecoreati”)

Il nuovo reato presupposto correlato ai Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge Ecoreati, nel titolo VI del libro secondo del codice penale è introdotto l’articolo 452-quinquies c.p. che contempla il reato di **Delitti colposi contro l’ambiente**.

Reato	Formulazione
Delitti colposi contro l’ambiente Art. 452-quinquies c.p.	<i>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</i> <i>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</i>

Elemento soggettivo

Il reato è punibile a **titolo di colpa**.

Pene per la persona giuridica

Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote (si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato).

LEGGE n. 68/2015 (cd. “Legge Ecoreati”)

Il nuovo reato presupposto di Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge Ecoreati, nel titolo VI del libro secondo del codice penale è introdotto l’articolo 452-sexies c.p., che contempla il reato di **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**.

Reato	Formulazione
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Art. 452-sexies c.p.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività . La pena di cui al primo comma è umentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è umentata fino alla metà.

Elemento soggettivo

Si tratta di un reato punibile a titolo di dolo . Ai fini della ravvisabilità del dolo, pur non essendo necessaria l’esistenza del fine di mettere in commercio o abbandonare materiale radioattivo, occorre tuttavia la coscienza e la volontà di porre in essere una condotta volta alla cessione, acquisto, ricezione, trasporto, detenzione o abbandono di materiale ad alta radioattività.

Pene per la persona giuridica

Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote (si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato).

LEGGE n. 68/2015 (cd. “Legge Ecoreati”)

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge Ecoreati, nel titolo VI del libro secondo del codice penale è introdotto l'articolo 452-octies c.p. che contempla il reato di **Circostanze aggravanti per i delitti associativi**.

Reato	Formulazione
Circostanze aggravanti Art. 452-octies c.p.	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (associazione a delinquere di stampo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Elemento soggettivo

Il reato è punibile a titolo di dolo.

Pene per la persona giuridica

Sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote (si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato).

Le modifiche al reato presupposto di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Articolo 260, D.Lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. "

Modifiche apportate

Inserimento di un **nuovo comma 4-bis**, in relazione alla commissione del **delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, che prevede:

" *4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca*".

E' prevista a carico delle **persone fisiche** la pena accessoria della **confisca delle cose utilizzate per commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato**. Nel caso in cui tale confisca non sia possibile, il giudice ordinerà la confisca di beni di valore equivalente, di cui il condannato abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona.

LEGGE n.68/2015 (cd. “Legge Ecoreati”)

Le novità/modifiche ai reati presupposto in tema di sanzioni per le persone fisiche

Modifiche apportate

Previsione/Inasprimento delle sanzioni a carico delle persone fisiche.


LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOCICLAGGIO

*I principali impatti sulla responsabilità
d'impresa ex D.Lgs. 231/01*

3



Autoriciclaggio: che cos'è?



Il 17 dicembre 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 la ***Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante “Disposizioni in materia di evasione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”***, entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

La Legge n. 186/2014, oltre a disciplinare la c.d. "***Voluntary Disclosure***" (avente ad oggetto il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero), è intervenuta in modo incisivo sulla disciplina del riciclaggio prevedendo ***l'inasprimento delle pene pecuniarie in relazione ad alcune fattispecie di reato già previste nonché l'introduzione della nuova fattispecie del reato di autoriciclaggio***, sino ad oggi sconosciuta al nostro ordinamento.

Tali novità comportano la **necessità** per le aziende **di rafforzare i propri meccanismi di controllo preventivo** anche in considerazione del recepimento di alcune di tali modifiche nel novero dei reati contemplati dal **Decreto Legislativo n.231 dell'8 giugno 2001 (ref. art. 25 octies)**.

I REATI MODIFICATI DALLA LEGGE n. 186/2014 (“Autoriciclaggio”)

"Autoriciclaggio"

Le nuove disposizioni introdotte dalla **Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 in vigore a partire dal 1° Gennaio 2015**, comportano:

- la modifica di alcune fattispecie di reato presupposto in tema di **riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**;
- l'introduzione della **fattispecie dell'autoriciclaggio nel sistema penalistico italiano**.

*Disposizioni
di nuova
introduzione*

- ✓ art. 648-ter .1 c.p., "Autoriciclaggio"

*Reati
Modificati*

- ✓ art. 648-bis c.p., "Riciclaggio"
- ✓ art.648-ter c.p., "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecità"

I REATI MODIFICATI DALLA LEGGE n. 186/2014 (“Autoriciclaggio”)

Il nuovo articolo in materia di autoriciclaggio (648-ter.1, c.p.)

Reato	Formulazione
Autoriciclaggio Art. 648-ter.1 c.p.	<p><i>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</i></p> <p><i>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</i></p> <p><i>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</i></p>

Il nuovo art. 25-octies D.Lgs. 231/01

Con riferimento al D.Lgs. 231/01, la Legge 186/2014 :

- è stata modificata la denominazione della rubrica;
- è stato introdotto il reato di autoriciclaggio tra le fattispecie da cui può derivare responsabilità amministrativa per gli enti.

Si riporta di seguito un **raffronto tra la precedente e l'attuale formulazione dell'art. 25-octies** del D.Lgs.231/01.

Reato	Precedente formulazione	NUOVA formulazione
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	<p><i>In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</i></p> <p><i>Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</i></p> <p><i>In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</i></p>	<p><i>In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</i></p> <p><i>Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</i></p> <p><i>In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</i></p>

I REATI MODIFICATI DALLA LEGGE n. 186/2014 (“Autoriciclaggio”)

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: modifiche alle fattispecie rilevanti ex DLgs 231/01

Con particolare riguardo ai reati già inclusi nel novero del D.Lgs. 231/01 e **oggetto di modifica nella relativa formulazione**, si fornisce uno schema di confronto tra la precedente e la nuova formulazione.

Reato	Precedente formulazione	NUOVA formulazione
Riciclaggio Art. 648-bis c.p.	<p><i>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</i></p>	<p><i>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</i></p>

.. Segue....

I REATI MODIFICATI DALLA LEGGE n. 186/2014 (“Autoriciclaggio”)

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: *modifiche alle fattispecie rilevanti ex DLgs 231/01*

Reato	Precedente formulazione	NUOVA formulazione
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Art. 648-ter c.p.	<p><i>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</i></p>	<p><i>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</i></p>

Modifiche apportate

Inasprimento della pena.

Le Nuove Linee di Confindustria e il DLgs 231/01

Cenni

4



I principali elementi di novità introdotti

- ✓ ***Rischi e protocolli***
- ✓ ***Sistema Disciplinare***
- ✓ ***Organismo di Vigilanza***
- ✓ ***Responsabilità da reato nei Gruppi di Imprese***
- ✓ ***Case Study***

Le attività di adeguamento relative ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo: recap ed esempi

5



Le attività di adeguamento relative ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo: recap (1/2)

Gli impatti sul D.Lgs. 231/01 derivanti dalle nuove disposizioni comportano la necessità di adeguamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, sono da porre in essere, tra le altre, le seguenti azioni:

Risk Assessment ed As Is & Gap Analysis del sistema di controllo interno

Individuazione dei rischi potenziali (con particolare riferimento ai reati di nuova introduzione):

- Aggiornamento della mappa dei reati rilevanti per la società (inserimento di nuovi e reati e modifica del dettato di quelli già esistenti e modificati)
- Aggiornamento delle aree a rischio-reato e delle correlate attività sensibili, ove necessario
- Aggiornamento della mappa delle principali modalità attuative di realizzazione degli illeciti (e raccordo con le aree a rischio)

Analisi dei controlli preventivi (con particolare riferimento ai reati di nuova introduzione):

- Aggiornamento dell'analisi di adeguatezza del sistema dei controlli preventivi

Modello 231

Aggiornamento del Modello di organizzazione gestione e controllo con riferimento:

- alla sezione dedicata alla normativa rilevante (ad esempio, aggiornamento della Parte Generale e dei riferimenti ai reati nelle Parti Speciali dedicate ai reati rilevanti)
- alle sezioni dedicate agli ambiti a rischio e ai principi di comportamento e di controllo da porre in essere (aggiornamento delle Parti Speciali dedicate ai reati rilevanti per la Società)

Le attività di adeguamento relative ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo: recap (2/2)

Componenti del Modello

Interventi sul sistema dei controlli preventivi (eventuali, in relazione allo stato dei controlli in essere):

- Integrazione dei codici di comportamento, delle direttive e delle procedure esistenti con indicazioni specifiche derivanti dall'introduzione dei nuovi reati, ovvero emissione di nuove regole formalizzate,
- Interventi sul sistema dei poteri e/o sul sistema organizzativo
- Integrazione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- Integrazione degli indicatori di anomalia ('red flag')
- Rafforzamento dei meccanismi di segnalazione di presunte violazioni
- Integrazione delle sessioni di formazione e divulgazione delle modifiche apportate al Modello

(Interventi da porre in essere ove necessari/opportuni in relazione all'esito delle attività di analisi)

Attività di monitoraggio relative al Modello

- Aggiornamento, a cura dell'Organismo di Vigilanza, del Piano delle attività, sulla base degli eventuali nuovi ambiti a rischio e delle relative priorità
- Integrazione delle attività di verifica con riferimento alle aree a rischio/controlli attesi che scaturiscono dalle nuove analisi

Conclusioni

6

Il Modello come sistema dinamico

Le attività propedeutiche alla sua definizione rappresentano una fotografia del sistema dei controlli al momento delle attività di analisi

MA

il Modello è una realtà dinamica, che richiede costanti manutenzione e attività di monitoraggio

Le necessità/opportunità di aggiornamento del Modello possono derivare:

dalle modifiche introdotte nell'ambito della normativa rilevante

dalle modifiche organizzative intercorse nell'ambito dell'ente

dall'evoluzione delle best practices di riferimento

dalle indicazioni emerse in relazione agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali di riferimento

dai risultati delle attività di verifica dell'OdV

Grazie per l'attenzione!

Francesca Delfini

Responsabile Risk per il Nord Est

Cell: +39 346 8442496

Email: francesca.delfini@it.pwc.com

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2015 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.